

**Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Pirelli & C. / Commissione**(Causa T-455/14) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei cavi elettrici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Infrazione unica e continuata — Imputabilità dell'infrazione — Presunzione — Obbligo di motivazione — Diritti fondamentali — Proporzionalità — Parità di trattamento — Beneficio d'ordine o di escussione — Competenza estesa al merito»)*

(2018/C 328/54)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Pirelli & C. SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: inizialmente M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e P. Ferrari, successivamente M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e A. Bardanzellu, avvocats)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, L. Malferrari e P. Rossi, successivamente H. van Vliet, L. Malferrari e P. Rossi, agenti, assistiti da P. Manzini, avocat)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milano) (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo e L. Armati, avvocats)

**Oggetto**

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, intesa ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'Accordo [SEE] (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, dall'altro lato, la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pirelli & C. SpA supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Prysmian Cavi e Sistemi Srl supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 261 dell'11.8.2014.

**Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Prysmian e Prysmian cavi e sistemi / Commissione**(Causa T-475/14) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei cavi elettrici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Infrazione unica e continuata — Illegittimità della decisione di ispezione — Termine ragionevole — Principio di buona amministrazione — Principio della responsabilità personale — Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda — Prova sufficiente dell'infrazione — Durata dell'infrazione — Ammende — Proporzionalità — Parità di trattamento — Competenza estesa al merito»)*

(2018/C 328/55)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrenti:* Prysmian SpA (Milano, Italia) e Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milano) (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo, L. Armati e M. C. Toniolo, avvocati)

*Convenuta*: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, L. Malferrari, P. Rossi e H. van Vliet, successivamente C. Giolito, P. Rossi e H. van Vliet, agenti, assistiti da S. Kingston, barrister)

*Interveniente a sostegno dei ricorrenti*: The Goldman Sachs Group, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Koponen e A. Mangiaracina, avvocati)

*Interveniente a sostegno della convenuta*: Pirelli & C. SpA (Milano) (rappresentanti: M. Siragusa, G. Rizza, P. Ferrari, F. Moretti e A. Fava, avvocati)

### Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE intesa ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, dall'altro, la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a queste ultime.

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Srl supporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.*
- 3) *The Goldman Sachs Group, Inc. e Pirelli & C. SpA supporteranno le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 315 del 15.9.2014.

---

### Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Pereira / Commissione

(Causa T-606/16) <sup>(1)</sup>

**«Funzione pubblica — Funzionari — Mancata promozione — Esercizio di promozione 2015 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 — Obbligo di motivazione — Comparazione dei meriti — Anzianità nel grado — Meriti accumulati — Errori manifesti di valutazione»**

(2018/C 328/56)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente*: Felismino Pereira (Wavre, Belgio) (rappresentanti: inizialmente N. de Montigny e J.-N. Louis, successivamente N. de Montigny, avvocati)

*Convenuta*: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, successivamente G. Berscheid e L. Radu Bouyon, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

### Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente nel corso dell'esercizio di promozione 2015 e, se necessario, della decisione recante rigetto del suo reclamo.